



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 05/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.50 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267 (GU N.227 DEL 28-9-2000 SUPPL. ORDINARIO N.162) PER LA RIMOZIONE DI ACQUA STAGNANTE PRESSO L'EX CENTRO COMMERCIALE "LE TORRI" A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E IL MANTENIMENTO DI ADEGUATE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IGIENICO-SANITARIE DELL'AREA.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza del Commissario Prefettizio N. 11 del 16/02/24: "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 (GU N. 227 del 28-09-2000 suppl. ordinario N. 162) per la rimozione di acqua stagnante presso l'ex centro commerciale Le Torri a tutela della salute pubblica", nella quale si ordinava di ***"provvedere all'immediata eliminazione dell'accumulo di acqua stagnante presente nel parcheggio sotterraneo dell'ex Centro Commerciale Le Torri, per scongiurare ogni pericolo di natura igienico sanitaria"*** e si disponeva altresì di ***"mantenere adeguate condizioni ambientali ed igienico-sanitarie dell'area in oggetto nel tempo al fine di evitare la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo per la salute pubblica"*** oltre che di ***"di effettuare il trattamento antilarvale periodico delle caditoie insistenti in detta area privata – ex parcheggio – sia interrato che posto nel retro del complesso immobiliare"***.

CONSIDERATO CHE con sopralluogo del personale della Sezione Ambiente ed Ecologia del 04/03/2024 di cui al Prot. n. 18222 del 06/03/2024, si accertava l'avvenuta eliminazione dell'acqua stagnante nell'area del parcheggio in oggetto.

RICHIAMATA l'ordinanza del Commissario Prefettizio N. 21 del 10/04/24: "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 (GU N. 227 del 28-09-2000 suppl. ordinario N. 162) per la rimozione di acqua stagnante presso l'ex centro commerciale Le Torri a tutela della salute pubblica", nella quale si ordinava di ***"provvedere all'immediata eliminazione dell'accumulo di acqua stagnante presente nel parcheggio sotterraneo dell'ex Centro Commerciale Le Torri, per scongiurare ogni pericolo di natura igienico sanitaria"*** e si disponeva altresì di ***"mantenere adeguate condizioni ambientali ed igienico-sanitarie dell'area in oggetto nel tempo al fine di evitare la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo per la salute pubblica"*** oltre che di ***"di effettuare il trattamento antilarvale periodico delle caditoie insistenti in"***



COMUNE DI ROVIGO

detta area privata – ex parcheggio – sia interrato che posto nel retro del complesso immobiliare”.

CONSIDERATO CHE con sopralluogo congiunto tra personale della Sezione Ambiente ed Ecologia e del Comando di Polizia Locale del Comune di Rovigo del 13/05/2024 di cui al Prot. n. 38788 del 14/05/2024, si accertava l'avvenuta eliminazione dell'acqua stagnante nell'area del parcheggio in oggetto

TENUTO CONTO CHE con sopralluogo congiunto del 04/11/2024 da parte del personale della Polizia Locale e del personale della Sezione Ambiente ed Ecologia, di cui al Prot. n. 86089 del 11/11/2024, si è riscontrata nuovamente la presenza di acqua stagnante nell'area su indicata tale da poter creare i presupposti per una situazione di pericolo igienico-sanitario;

CONSIDERATO CHE è giunta al Comune di Rovigo una segnalazione dall'ULSS 5 Polesana, acquisita agli atti di questo Ente con Protocollo n. 85547 e n. 85549 del 08/11/24, relativa alla presenza di acqua stagnante nell'area del parcheggio sotterraneo dell'ex Centro Commerciale “Le Torri” e alla necessità di un celere ripristino di adeguate condizioni igienico-sanitarie.

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale N. 62 del 11/11/2024: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (gu n.227 del 28-9-2000 suppl. Ordinario n.162) per la rimozione di acqua Stagnante presso l'ex centro commerciale “Le Torri” a tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni ambientali ed igienico-sanitarie dell'area, nella quale si ordinava di:

*“1) **provvedere all'immediata eliminazione dell'accumulo di acqua stagnante presente nel parcheggio sotterraneo dell'ex Centro Commerciale Le Torri, per scongiurare ogni pericolo di natura igienico sanitaria entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del presente atto;***

*2) **mantenere adeguate condizioni ambientali ed igienico-sanitarie dell'area in oggetto nel tempo al fine di evitare la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo per la salute pubblica”;***

CONSIDERATO CHE con sopralluogo congiunto tra personale della Sezione Ambiente ed Ecologia e del Comando di Polizia Locale del Comune di Rovigo del 05/02/2025 di cui al Prot. n. 14516 del 26/02/2025, si accertava l'avvenuta eliminazione dell'acqua stagnante nell'area del parcheggio in oggetto;

TENUTO CONTO CHE con sopralluogo congiunto del 01/04/2025 da parte del personale della Polizia Locale e del personale della Sezione Ambiente ed Ecologia, di cui al Prot. n. 27073 del 07/04/2025, si è riscontrata ancora un'altra volta la presenza di acqua stagnante nell'area su indicata tale da poter creare i presupposti per una situazione di pericolo igienico-sanitario;

CONSIDERATO CHE in data 15/04/2025 con Prot. 29417 del 15/04/2025, è stata inviata una Diffida al soggetto indicato al punto 2 dell'allegato A, con la quale si chiedeva di provvedere all'eliminazione dell'acqua stagnante entro 10 giorni dal suo ricevimento.

TENUTO CONTO CHE da parte del soggetto indicato al punto 2 dell'allegato A, non sono giunte comunicazioni in merito agli interventi necessari all'eliminazione dell'acqua stagnante, entro il termine indicato nella diffida.

PRESO ATTO CHE, in base ai dati ricavati da visura catastale, l'identificazione dell'area interessata dalla problematica sopra esposta, risulta censita in catasto così come specificato nel **punto 1 dell'Allegato A** (che integra il presente atto ma viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari, eccedenti rispetto alle finalità dello stesso);

CONSIDERATO che il personale ispettivo del dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS 5 Polesana, aveva già sottolineato nella relazione Prot. n. 12203 del 13/02/2024, a seguito del sopralluogo del 09 febbraio 2024, come *“dal punto di vista igienico sanitario [...] la prolungata presenza di acqua stagnante possa rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica, in particolare con l'aumento della temperatura primaverile-estiva, momento in cui prende avvio il ciclo biologico delle zanzare [...] Ristagno dell'acqua ed elevato carico organico in particolar modo se associati a temperature ambientali calde o molto calde, determinano le condizioni ideali per lo*



COMUNE DI ROVIGO

sviluppo incontrollato di focolai larvali, e quindi diffusione di zanzare nell'area, situazione che deve essere contrastata ai fini della tutela della salute pubblica, atteso che alcune specie di zanzare (Culex pipiens), a seguito di infezione acquisita da uccelli infetti, possono tramettere gravi malattie infettive e diffuse (West Nile) all'uomo, ai mammiferi ad altre specie, condizione aggravata dall'elevata urbanizzazione della zona (centro città), nella quale risiedono molte persone".

RILEVATO CHE ad oggi sussiste la condizione di degrado, allagamento e pericolo igienico-sanitario su esposta nell'area in oggetto e che pertanto non sono state, ad oggi, adottate le opportune misure di mantenimento di adeguate condizioni ambientali ed igienico-sanitarie dell'area in oggetto, così come disposto dall'Ordinanza del Commissario Prefettizio N. 11 del 16/02/24, dall'Ordinanza del Commissario Prefettizio N. 21 del 10/04/2024 e Ordinanza Sindacale N. 62 del 11/11/2024.

RILEVATA la ragionevole necessità e urgenza di prevenire pericoli per l'igiene e la salubrità delle aree interessate;

RAVVISATA LA NECESSITA' di adottare apposito provvedimento contingibile e urgente a tutela della salute pubblica, teso al ripristino delle condizioni ambientali, prevedendo l'eliminazione dell'accumulo di acqua stagnante presente nel parcheggio sotterraneo dell'ex Centro Commerciale Le Torri, **condizione che deve essere mantenuta nel tempo, al fine di evitare il riconfigurarsi della condizione di stagnazione dell'acqua.**

DATO ATTO che

in funzione di quanto indicato nell'atto di compravendita è stata emessa apposita Ordinanza nei confronti del soggetto indicato al punto 2 dell'allegato A al presente provvedimento;

in ogni caso i proprietari del sito sono tenuti alla manutenzione dello stesso, e dunque, in linea di principio, l'ordinanza *de quo* deve essere inviata a tutti i soggetti proprietari in quanto l'eventuale ripartizione degli oneri di manutenzione convenuta tra le parti private nell'atto di cui sopra rileva senz'altro per i rapporti interni, ma non può superare gli interessi pubblici sottesi alla presente ordinanza, in particolare in caso di inerzia del soggetto di cui sopra;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana"*;

DATO ATTO della obiettiva, concreta ed attuale esigenza di celerità del procedimento, che costituisce ragione di impedimento alla comunicazione di cui all'art. 7 della Legge n.241/90;

VISTI

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GU n.192 del 18-8-1990);

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162);

-la legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art.13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzioni dei comuni") e dell'art. 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

- il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. (Codice dell'Ambiente);

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

-l'art. 650 del Cod. Pen.;

ORDINA

per i motivi riportati in premessa, che si intendono qui richiamati e produttivi di effetti, ai soggetti di cui **all'Allegato A punto 3** (che integra il presente atto ma viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari, eccedenti rispetto alle finalità dello stesso) di:

1) **provvedere all'immediata eliminazione dell'accumulo di acqua stagnante** presente nel parcheggio sotterraneo dell'ex Centro Commerciale Le Torri, per scongiurare ogni pericolo di natura igienico sanitaria **entro e non oltre il termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento del presente**



COMUNE DI ROVIGO

atto:

- 2) **mantenere adeguate condizioni ambientali ed igienico-sanitarie dell'area in oggetto nel tempo al fine di evitare la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo per la salute pubblica;**
3) **effettuare il trattamento antilarvale periodico delle caditoie insistenti in detta area privata – ex parcheggio – sia interrato che posto nel retro del complesso immobiliare.**

AVVISA

- che in caso di inottemperanza si provvederà all'avvio delle procedure sanzionatorie previste dalle normative vigenti, oltre che alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- che in caso di inerzia dei destinatari del provvedimento nell'eseguire i lavori di loro competenza, decorso inutilmente il termine assegnato, si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati delle attività indicate sopra ed al recupero delle somme anticipate.

COMUNICA

- che è facoltà di questo Ente disporre un sopralluogo tecnico in presenza delle parti presso il sito in oggetto;
 - che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R., nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;
 - che gli Organi di Controllo stabiliti dalla normativa vigente sono incaricati della verifica in merito all'ottemperanza della presente Ordinanza.
 - l'unità organizzativa competente presso cui si può richiedere l'accesso agli atti citati è la Sezione Ambiente;
 - per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla Sezione Ambiente del Comune – numero di telefono per eventuali informazioni: 0425 206461; email: ambiente@comune.rovigo.it; pec: comunerovigo@legalmail.it; orari di ricevimento: su appuntamento;
- il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Garavello, il cui incarico è stato conferito attraverso il Decreto Dirigenziale n. 95 del 16/12/2024;
- il titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, c.9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 è individuato nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
 - che chiunque abbia un interesse legittimo (ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.) sul procedimento amministrativo suddetto ha la possibilità di chiedere di prendere visione degli atti con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso.
 - che i dati personali e/o giudiziari in possesso della Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo sono di natura obbligatoria e forniti direttamente dall'interessato oppure sono stati attinti dagli archivi nazionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR. Il trattamento di tali dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e per le altre attività istituzionali previste da leggi o regolamenti ad esso attinenti e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Codice e della legislazione vigente. Il titolare del trattamento di tali dati è individuato nel responsabile del procedimento stesso;

DÁ ATTO

- che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- che le informazioni anche necessarie per la notifica vengono riportate nel documento **allegato A**;
- che l'allegato A integra il presente atto ma che viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari ed eccedenti rispetto alle finalità dello stesso;



COMUNE DI ROVIGO

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente.

DISPONE

1. La notifica della presente ordinanza ai destinatari del provvedimento (**Allegato A punto 3**);
2. La trasmissione della presente a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - AULSS n. 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale